



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII
Via Fornovo,8, 00192 Roma - fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 maggio 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **BLOCKBUSTER ITALIA SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui all'art. 4 della Legge 223/91.

Sono presenti:

- Per la SOCIETÀ, Mauro Bertolini, assistito da Mario Gentiluomo ed Elisabetta Russo di ConfCommercio e da Emanuela Cambrini di Unione C.T.S.P. di Milano;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sabina Bigazzi;
- Per la FISASCAT-CISL Naz.le, Daniela Rondinelli;
- Per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino.

E', altresì, presente Luana Di Tuoro per la Filcams Cgil Napoli.

PREMESSO CHE

- la Blockbuster Italia Spa, inquadrata ai fini Inps nel settore commercio, in data 10.02.10 ha avviato una procedura di mobilità per cessazione di attività di 28 punti vendita, dichiarando un esubero pari a n.134 lavoratori, su un organico aziendale complessivo sul territorio italiano di n. 1024 dipendenti;
- con successiva nota pervenuta in data 02.04.10 (Ns Prot. 15/VII/ 7572/16.01.02 del 02.04.10) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale della procedura di mobilità, e, pertanto, questo Ministero ha convocato (nota prot. n.15/VII/0008146/16.01.02 del 13.04.10) tutte le Parti interessate, ai fini dell'espletamento della fase amministrativa della citata procedura, alla riunione del 22.04.10, cui ha fatto seguito l'incontro del 29.04.10, rinviato alla data odierna;
- nel corso degli incontri la Società ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base della procedura, dettagliatamente documentate nella comunicazione di avvio, che ai fini del presente verbale deve intendersi integralmente richiamata;
- dopo ampio confronto, le Parti prendono atto che, per effetto di ricollocazioni in altri punti vendita della Società, il numero di esuberanti, inizialmente pari a n. 134 lavoratori, si riduce a n. 77 unità lavorative, di cui n. 8 lavoratori della Sede di Milano, e convengono sulla necessità di fruire di un percorso di CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, in un arco di tempo di 24 mesi.

CONSIDERATO

L'art. 2, comma 136, della L. n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del

periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.**

1. CIGS BIENNALE PER CESSAZIONE ATTIVITA'.

- La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali, istanza di concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività**, dei punti vendita di Arezzo, Civitanova, L'Aquila, Lecco, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pomezia, Roma, Siracusa e Terni, ai sensi del **D.L. 5.10.2004 n. 249 convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii.** e rifinanziato dall'art. 2, comma 136 della legge 191/09 (Legge Finanziaria 2010), per la durata di **24 mesi**, a decorrere dal 17 maggio 2010, per un numero **massimo di 77 lavoratori**, di cui n. 8 lavoratori della Sede di Milano.
- I lavoratori verranno collocati in CIGS a zero ore, senza rotazione a fronte della cessazione di attività.
- Il **Piano di gestione degli esuberi**, da attuarsi nel corso dei 24 mesi di CIGS, prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:

a) Ricollocazioni presso altre unità produttive della Società.

Compatibilmente con le esigenze organizzative, tecniche e produttive della Società, sarà offerta ai lavoratori posti in CIGS la possibilità di ricollocazione presso altri punti vendita della Blockbuster -provvedendo la Società all'adeguata formazione, ove necessaria - nell'ambito della "area geografica omogenea", da intendersi nello stesso comune in cui è situato il punto vendita in chiusura e di ultima adibizione, ovvero, solo nel caso in cui il criterio anzidetto non potesse trovare concreta e positiva applicazione per qualsiasi causa, nella medesima provincia ovvero, in ulteriore subordine, nella stessa area metropolitana (c.d. "hinterland", comprendente anche province limitrofe nell'ambito della stessa regione).


b) Novazione dei rapporti di lavoro.

Ai sensi dell'art 4, comma 11, Legge 223/91, si potrà ricorrere alla novazione consensuale del rapporto di lavoro, anche in deroga alle previsioni dell'art 2103 c.c. e/o con modifica dell'orario di lavoro, al fine di procedere al maggior numero di ricollocazioni possibili. Le singole offerte di novazione dovranno essere accettate mediante sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e artt. 410 e segg. c.p.c., nonché, ove applicabile, previa convalida presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro. La modifica delle mansioni e/o dell'inquadramento convenuta in tale ambito non comporterà la diminuzione della retribuzione precedente alla modifica, pertanto, la differenza tra la retribuzione del livello precedente e quello assegnato verrà riconosciuta al lavoratore a titolo di superminimo non assorbibile.

c) Segnalazione ad altre aziende ed interventi anche in sede regionale e/o locale.

La Società potrà attivarsi, ove possibile e/o opportuno, anche tramite le OO.SS. e/o Enti locali e/o Associazioni territoriali, al fine di segnalare ad altre Aziende le figure professionali disponibili alle ricollocazione e/o segnalare ai lavoratori interventi finanziati con le risorse previste dalla legislazione sia nazionale sia regionale e/o locale, quali la partecipazione ad interventi di outplacement, formazione e/o riqualificazione professionale, l'avvio di iniziative autonome/imprenditoriali, etc.

- La Società si impegna ad attuare il Piano di gestione degli esuberi di cui al punto che precede. Le Parti concordano che le misure suindicate siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal 17 maggio 2010 al 16 maggio 2011) la gestione positiva di almeno il 30 % del personale dichiarato in esubero (pari a n. 23 lavoratori). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della CIGS. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno determinare nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (dal 17 maggio 2011 al 16 maggio 2012) la gestione dei lavoratori ancora in esubero.
- L'Azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga



2. MOBILITÀ CON IL CRITERIO DELLA NON OPPOSIZIONE.

Al fine di favorire la ricollocazione del personale, le Parti convengono, altresì, come ulteriore strumento di gestione degli esuberanti, che, nel corso del periodo di fruizione della CIGS, potranno essere avviati in mobilità esclusivamente quei lavoratori che manifesteranno la volontà di non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal riguardo, le Parti concordano, pertanto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 16 maggio 2012, termine di scadenza della Cigs biennale.


3. Le Parti convengono, inoltre, di incontrarsi a livello territoriale, con cadenza di massima trimestrale, e a livello nazionale, con periodicità semestrale, al fine di monitorare l'andamento della CIGS, nonché l'attuazione del piano di gestione degli esuberanti.

Si precisa che il secondo anno di CIGS potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della Legge sopra citata.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale, ai sensi dell'art.2 DPR 218/00 e per gli effetti del D.L. 249/2004, convertito in L. 291/2004 e ss. mm. ii., nonché la fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui alla legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

BLOCKBUSTER ITALIA SPA




CONFCOMMERCIO




UNIONE CTSP MILANO




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS UIL



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

